Codice A1901A

D.D. 6 dicembre 2022, n. 455

REGOLAMENTO UE n. 2021/1060, ARTICOLO 36. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) PER IL PERIODO 2021-2027. PROCEDURA APERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. REGISTRAZIONI CONTABILI DI SPESA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 7.998.800,00 (CUP J11C22001100009)



ATTO DD 455/A19000/2022

DEL 06/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: REGOLAMENTO UE n. 2021/1060, ARTICOLO 36. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) PER IL PERIODO 2021-2027. PROCEDURA APERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. REGISTRAZIONI CONTABILI DI SPESA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 7.998.800,00 (CUP J11C22001100009)

Con deliberazione n. 1-5057 del 20 maggio 2022, la Giunta regionale ha approvato il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevedendo l'acquisto del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del Programma regionale (di seguito: P.R.) finanziato a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: F.E.S.R.) nell'ambito della programmazione per il periodo 2021-2027. Il Programma biennale degli acquisti è stato aggiornato con D.G.R. n. 2 - 5859 del 28 ottobre 2022.

Con deliberazione n. 19-5454 del 29 luglio 2022, la Giunta regionale, con specifico riferimento al servizio in oggetto:

- ha stabilito che debba essere fornito adeguato supporto alle strutture regionali nella gestione del P.R. cofinanziato dal F.E.S.R. per il periodo 2021-2027, mediante acquisizione di prestazioni specialistiche di assistenza tecnica non disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale
- ha dato disposizioni per l'acquisizione del servizio in argomento, individuandone i contenuti e demandando alla Direzione "Competitività del sistema regionale", quale Autorità di Gestione del P.R., la predisposizione dei documenti e l'approvazione degli atti necessari per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con i criteri e gli indirizzi individuati dalla Deliberazione stessa, anche nelle more dell'approvazione del P.R., al fine di consentire l'aggiudicazione del servizio in tempo utile per garantire l'avvio tempestivo delle misure del

Programma;

- ha demandato al Settore regionale "Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale la predisposizione del bando e del disciplinare di gara e l'espletamento della gara con gli adempimenti correlati
- ha previsto di riservare un importo massimo di risorse finanziarie pari a 8.000.000,00 (8 milioni) di euro per il quadro economico complessivo dell'appalto, individuando le modalità di copertura della spesa.

Per la tipologia di servizio in argomento non risultano alla data attuale convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. (di seguito: CONSIP) né vi è notizia (tramite i siti Consip.it e Acquistinretepa.it) di gare bandite per il servizio in argomento; non è, inoltre, possibile ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP (Me.PA) in quanto il servizio da appaltare supera la soglia prevista all'art. 35 d.lgs. 50/2016 e, quindi, richiede una gara a livello europeo.

Si rende, pertanto, necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica sopra precisato, disciplinata dal richiamato d.lgs. 50/2016.

Con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 del citato Codice dei contratti pubblici, si definiscono in dettaglio le prestazioni da acquisire e si individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, approvando il progetto del servizio, comprensivo del capitolato speciale d'appalto (di seguito: capitolato) e degli altri documenti previsti dall'art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016.

Come indicato nella richiamata D.G.R. n. 5454/2022, l'appalto non è suddiviso in lotti, in considerazione del fatto che le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse dal punto di vista tecnico. La gestione del P.R. comporta, infatti, l'applicazione di una pluralità di normative (nazionali ed europee) complesse, pertanto il supporto specialistico di alto livello che viene richiesto all'aggiudicatario del servizio presuppone l'integrazione fra le competenze delle diverse figure professionali coinvolte nell'attività di consulenza sulle varie questioni che si porranno in fase di attuazione del programma, in modo che possano essere fornite all'Autorità di gestione del P.R. F.E.S.R. (di seguito: A.d.G.) proposte e soluzioni unitarie integrate. Inoltre, la tipologia di servizio da acquisire richiede uno stretto e costante coordinamento fra appaltatore e committente, che deve perdurare per l'intera durata contrattuale. Tutto ciò potrà essere garantito al meglio solo se vi sia un'unica impresa aggiudicataria del servizio o, almeno, un'associazione temporanea di imprese che, in base al contratto interno di associazione, disponga di un'organizzazione adeguata e fortemente coordinata al suo interno per garantire prestazioni idonee a fornire all'A.d.G. un supporto tecnico che abbia le caratteristiche indicate. Di conseguenza, non risulta praticabile, per il servizio in argomento, un frazionamento in lotti da affidare separatamente a diversi soggetti, perché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente frammentaria dal punto di vista tecnico, con conseguenti riflessi potenzialmente negativi sulla qualità del servizio. La possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio è, comunque, garantita mediante le associazioni temporanee d'impresa (senza vincolo di precostituzione, ma col solo onere di conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016) ed è stata anche prevista una maggiorazione di punteggio per le offerte provenienti da micro, piccole o medie imprese ovvero consorzi o raggruppamenti comprendenti almeno una di tali imprese.

La selezione dell'appaltatore avverrà con gara europea, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016, in attuazione dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

Per quanto concerne i criteri di selezione degli operatori e con specifico riferimento alla dimostrazione della capacità tecnica ed economico-finanziaria dei concorrenti, si ritiene opportuno,

data l'importanza del servizio da acquisire inerente la gestione dei fondi europei, con le caratteristiche di complessità descritte nella citata deliberazione di Giunta e nel capitolato d'appalto, considerando anche la durata pluriennale del contratto, avere sufficienti garanzie di affidabilità dal soggetto che si aggiudicherà l'appalto, che derivano dall'essere presente sul mercato da un certo tempo e dall'avere acquisito un'esperienza in servizi analoghi (per tipologia e valore economico) a favore di Pubbliche Amministrazioni, al fine di un adeguato livello qualitativo del servizio che dovrà essere reso. Per tale ragione, si ritiene congruo e proporzionato, senza che rappresenti un'ingiustificata limitazione della concorrenza, richiedere un fatturato per servizi aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto e, cioè, servizi di assistenza tecnica a favore delle Pubbliche Amministrazioni conseguito complessivamente nel triennio 2019-2020-2021 nell'ambito della gestione dei Fondi Strutturali Europei pari a € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa.

Per quanto concerne il gruppo di lavoro che dovrà essere costituito dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio, in questa Programmazione europea si è manifestata l'esigenza anche di esperti in tematiche ambientali, che dovranno garantire l'integrazione della dimensione ambientale nelle diverse Azioni del P.R. e prestare la propria attività anche a supporto della Direzione "Ambiente, energia e territorio". Le altre professionalità necessarie per l'appalto sono elencate nel capitolato.

Trattandosi di servizio intellettuale, non vi sono criteri ambientali minimi (CAM) da tenere in considerazione.

L'importo a base di gara ammonta a 6.200.000,00 di euro + IVA 22% (= 1.364.000 €), per un importo complessivo di 7.564.000,00 di euro. Non vi sono oneri per la sicurezza trattandosi di servizio intellettuale. Nel progetto di servizio è specificato il metodo utilizzato per la stima del corrispettivo per l'aggiudicatario e delle altre spese relative all'appalto in questione, fra cui quelle per incentivi tecnici ai sensi della D.G.R. 3 aprile 2017, n. 13-4843, oltre al contributo da versare dell'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera ANAC n. del 21 dicembre 2021 (pari ad euro 800,00).

E' altresì necessario prevedere una possibile modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, c. 1 lettera a) d.lgs. 50/2016 per la clausola di revisione dei prezzi, obbligatoria ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25.

L'importo complessivo del quadro economico facente parte del progetto di servizio che si approva con la presente determinazione, comprensivo delle varie voci di spesa e delle somme a disposizione, è di 7.998.800,00 di euro, in conformità a quanto disposto con la D.G.R. n. 19-5454 del 29 luglio 2022.

Il criterio di aggiudicazione prescelto per la gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 del d.lgs. 50/2016 e 67 DIR 2014/24/UE. In particolare, al fine di garantire la qualità del servizio, si attribuirà all'offerta tecnica un punteggio massimo di 80 punti e all'offerta economica un punteggio massimo di 20 punti, valutando le offerte secondo i criteri e subcriteri individuati nel capitolato facente parte del progetto del servizio, che si approva con la presente determinazione.

Fra i suddetti criteri di valutazione, un rilievo particolare assume la composizione e tipologia del gruppo di lavoro proposto dai concorrenti per eseguire il servizio oggetto di appalto. Il gruppo sarà valutato tenendo in considerazione, fra l'altro, la qualità del medesimo in termini di pertinenza e congruenza, ma anche di esperienza delle risorse umane che costituiranno il gruppo. La possibilità

di valutare l'esperienza è ormai ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza (il cui orientamento è recepito anche dall'Autorità nazionale anticorruzione, ad es. nel parere n. 36 dell'1/4/2015), secondo cui, negli appalti di servizi, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente può avere un'applicazione attenuata quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità di alcune procedure di affidamento, dove l'offerta tecnica si sostanzia non in un progetto o in un prodotto, bensì in un "facere", da valutare secondo criteri quali-quantitativi e dove, pertanto, anche la pregressa esperienza del professionista che partecipa alla gara può essere di ausilio nella valutazione dell'offerta tecnica perché da essa possono trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni professionali richieste dalla stazione appaltante, purché il peso attribuito a tale criterio non assuma rilievo eccessivo. Nella gara in argomento, il peso attribuito all'esperienza insieme alla pertinenza e congruenza delle competenze è un massimo di 20 punti sul totale di 80 punti attribuibili all'offerta tecnica nel suo complesso. La possibilità di valutare l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto è oggi espressamente consentita anche dalla richiamata Direttiva 2014/24/UE, che prevede fra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa "l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto" (art. 67, comma 2, lettera b). Tale possibilità è ritenuta utile in particolare nei servizi intellettuali. La Direttiva stabilisce anche che le Amministrazioni che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'Amministrazione affinché questa accerti che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente ("Considerando" n. 94 Dir. 24/2004), ciò che è espressamente previsto nel capitolato d'appalto che si approva con la presente determinazione.

La durata del contratto è inscindibilmente connessa a quella del periodo di programmazione dei Fondi Strutturali, come precisata all'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. In particolare, poiché la relazione finale in materia di performance del P.R. può essere presentata fino al 15 febbraio 2031 (art. 43 Reg. UE 2021/1060) e, dopo la presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti, il supporto dell'Assistenza Tecnica deve comprendere le attività conseguenti ed estendersi fino al momento in cui la Commissione informerà l'A.d.G. dell'accettazione della relazione oppure, ai sensi dell'art. 43 citato, detta relazione dovrà intendersi accettata. Sussistono, pertanto, le ragioni di assoluta necessità o convenienza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 8/1984 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), consentono di derogare (per un tempo comunque limitato) all'ordinario limite novennale di durata massima dei contratti stipulati per spese ordinarie.

Per avviare la procedura d'appalto, si è provveduto ad acquisire il codice unico di progetto (CUP) tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Il CUP è il seguente: J11C22001100009.

Il codice identificativo di gara (CIG) sarà acquisito successivamente all'adozione della determinazione a contrarre e inserito negli atti di gara, provvedendo poi al pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (legge 13 agosto 2010, n. 136: "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", articoli 3 e 6) e di quanto precisato dalla deliberazione ANAC n. 4 del 7/7/2011, entrambi i codici saranno riportati nel bando di gara e negli strumenti di pagamento.

L'affidamento in esame, pur comportando, in considerazione della sua durata, l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, deve essere ritenuto

ammissibile ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) in quanto trattasi di spese correlate a finanziamenti comunitari.

Considerato che:

- il servizio di consulenza e assistenza tecnica in materia di sostegno all'attuazione ed implementazione, di sorveglianza/monitoraggio delle azioni cofinanziate dal fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del programma regionale (P.R.) è caratterizzato nelle prime annualità da un maggiore impegno da parte dell'appaltatore, in termini sia di organizzazione del servizio da svolgere che di numerosità di attività del programma da implementare, determinando l'opportunità di una ripartizione del compenso per annualità coerente al suddetto impegno lavorativo secondo l'articolazione indicata all'art. 20 del capitolato (Condizioni, modalità e termini di pagamento);
- ai sensi del suddetto art. 20 del capitolato, è prevista l'erogazione di un'anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto, nei termini previsti all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o assicurativa;
- il menzionato P.R. F.E.S.R. copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, con un'ammissibilità della spesa estesa fino al 31 dicembre 2029, motivo per cui le annualità 2030 e 2031 saranno frattanto imputate all'esercizio 2029;
- con determinazione del responsabile della Direzione Competitività del sistema regionale n. 326 del 12/10/2022 si è provveduto alla registrazione in entrata degli accertamenti sui capitoli 28880 e 21675 per un importo complessivo di euro 42.892.596,90 a valere sulle annualità 2022/2029 e al contestuale accantonamento delle risorse vincolate in uscita ai suddetti capitoli 28880 e 21675 annotando idonee prenotazioni a valere, rispettivamente, sui capitoli di fondi comunitari nn. 113795 134972 e 128284 e di fondi statali nn. 113797 134974 e 128286;

Alla spesa di € 7.998.000,00 per l'affidamento del servizio in argomento, in considerazione di quanto sopra indicato, si farà quindi fronte per le annualità 2023/2029 sui capitoli 113795 113797 e 113799 procedendo alla riduzione delle prenotazioni delle risorse comunitarie e statali assunte con la sopraccitata determinazione n. 326/2022/A19000 e alla contestuale assunzione delle prenotazioni di impegno come indicato nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

Alla somma di € 800,00 dovuta per il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti,10 – 00187 Roma – CF 97584460584, si farà fronte con l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 139056 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2023.

Considerato altresì che:

- il RUP della procedura d'appalto in argomento è stato individuato nel richiamato Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-2024, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 e delle D.G.R. 13 ottobre 2014, n. 7-411 e 4843/2017 e nominato con atto di delega prot. n. 13370 del 29/11/2022, nella dott.ssa Michelina Di Candia, responsabile del Settore "Gestione amministrativa e finanziaria" della Direzione "Competitività del sistema regionale";
- sono necessarie delle figure di supporto amministrativo, contabile e giuridico al RUP ed occorre individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ciò cui si provvederà con apposita determinazione del Responsabile della Direzione, in applicazione della D.G.R. n. 13-4843 del 3/4/2017, prevedendo tuttavia, fin d'ora, la spesa per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 nel quadro economico dell'appalto e le relative modalità di copertura. Nel progetto del servizio allegato alla presente determinazione sono evidenziate dettagliatamente le funzioni tecniche necessarie nell'appalto e la relativa spesa è prenotata con la presente determinazione.

Dato atto che il RUP ha validato il progetto del servizio con Determinazione dirigenziale n. 450 del

5/12/2022, in adempimento di quanto previsto dall'art. 2, c. 5 del decreto-legge n. 76 del 16/7/2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell'11/09/2020).

Considerata, infine, l'urgenza di acquisire il supporto oggetto della gara in argomento, per consentire l'avvio delle attività previste nel P.R. F.E.S.R. 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 7.10.2022 CCI 2021IT16RFPR014, l'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi del medesimo art. 32 c. 8 nonché dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, in legge 108/2020). In particolare, il supporto dell'Assistenza Tecnica risulta indispensabile per implementare celermente le misure programmate. Un avvio tardivo del Programma potrebbe condizionare il raggiungimento dei target di spesa ed esporre l'amministrazione regionale al rischio di disimpegno delle risorse ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) 2021/1060.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

- la deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2014, n. 7-411 (Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 13-4843 (Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 23 marzo 2017: approvazione disciplinare inerente le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 13-3370 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016 (Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000);
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024. Legge di stabilità regionale 2022);
- la legge regionale 29 aprile 2022, n.6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024);
- la deliberazione della Giunta regionale n.1-4970 del 4 maggio 2022 (Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 Luglio 2022, n. 34-5387 che ha disposto l'iscrizione delle risorse europee e statali relative al Piano Finanziario PR FESR 2021-2027 a valere sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.;
- la legge regionale 18 novembre 2022, n.18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024);
- la Deliberazione della Giunta regionale 89-6082 del 25 novembre 2022 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024);

determina

- di avviare, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, la procedura d'appalto per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021-2027 (art. 36 reg. UE 2021/1060), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016 (in attuazione dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 del d.lgs. 50/2016 e 67 dir. 2014/24/UE, stimando un importo a base di gara di euro 6.200.000,00 + IVA 22% (per un totale di euro 7.564.000,00) ed un quadro economico complessivo dell'appalto (comprensivo delle varie spese e somme a disposizione) pari ad euro 7.998.800,00 come meglio dettagliato nel progetto di servizio
- di approvare il progetto del servizio previsto all'art. 23 d.lgs. 50/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) comprensivo del capitolato

descrittivo e prestazionale dell'appalto (allegato 2 alla presente determinazione)

- di fare fronte alla spesa di € 7.998.000,00 per l'affidamento del servizio in argomento, per le annualità 2023/2029 valendosi dei fondi sui capitoli 113795, 113797 e 113799, procedendo alla riduzione delle prenotazioni delle risorse comunitarie e statali assunte con la determinazione n. 326/2022/A19000 e alla contestuale assunzione delle prenotazioni di impegno a copertura del servizio come indicato nell'allegato 3 alla presente determinazione;
- di demandare a ulteriore determinazione della direzione Competitività del sistema regionale, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, la rimodulazione temporale delle registrazioni contabili eventualmente necessarie;
- di fare fronte alla spesa di € 800,00 dovuta per il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti,10 00187 Roma CF 97584460584 attraverso l'impegno di spesa sul capitolo 139056 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2023;
- di dare atto che:
 - la transazione elementare delle registrazioni contabili di cui al presente atto è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del provvedimento;
 - o i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati sui capitoli 28880 e 21675, con determinazione del responsabile della Direzione Competitività del sistema regionale n. 326 del 12/10/2022 e sono riportati nell'allegato 3 in corrispondenza delle prenotazioni relative, nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dall'Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
 - o le registrazioni contabili sono assunte nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
 - o il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
 - le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
 - o il soggetto debitore delle quote comunitarie e statali, accertate sui capp. 28880 e 21675 è il Ministero Economia e Finanze IGRUE (codice versante n. 84657).
- di inoltrare la presente Determinazione ed i relativi allegati al Settore regionale "Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale per l'espletamento della gara e gli adempimenti propedeutici e connessi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE
(A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) PER IL PERIODO 2021-2027, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/1060.

PROGETTO DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016

L'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede, ai commi 14 e 15, che la progettazione di servizi e forniture sia articolata, di regola, in un unico livello e sia predisposta dalle stazioni appaltanti, mediante propri dipendenti in servizio. Per quanto concerne gli appalti di servizi, è previsto che il progetto debba contenere i seguenti documenti:

- 1. la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- 2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008
- 3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- 4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- 5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Alle pagine seguenti vengono esplicitati i contenuti elencati nella norma suindicata per l'appalto in oggetto.

1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Il servizio da acquisire riguarda il supporto alla gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: F.E.S.R.) nel nuovo periodo di programmazione europea per gli anni 2021-2027 a titolo dell'obiettivo " "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Il F.E.S.R., insieme agli altri fondi disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, è uno strumento di sostegno della politica di coesione dell'Unione Europea per perseguire la strategia di "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

I fondi Strutturali vengono gestiti tramite Programmi che coprono la durata del periodo di programmazione e che devono essere conformi all'Accordo di Partenariato che viene concluso fra gli Stati Membri e la Commissione Europea per definire la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi. I Programmi sono elaborati dagli Stati membri o da autorità da essi designate, in cooperazione con i componenti del partenariato.

L'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15/07/2022 e la proposta di Programma regionale PR F.E.S.R. 2021-2027, approvata con D.G.R. n. 3-4853 dell'8/04/2022, è stata presentata alla Commissione Europea il 12/04/2022 ed approvata con Decisione di esecuzione della Commissione del 7.10.2022 CCI 2021IT16RFPR014.

Le attività dell'Autorità di Gestione (di seguito: A.d.G.) sono individuate nel Regolamento UE n. 2021/1060 sopra citato, come segue:

- l'art. 72 attribuisce all'A.d.G. i seguenti compiti e responsabilità:
 - a) seleziona le operazioni applicando criteri e procedure non discriminatori e trasparenti;
 - b) svolge i compiti di gestione del Programma in conformità dell'art. 74;
 - b) predispone un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma nonché alla raccolta dei dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
 - c) sostiene i lavori del Comitato di Sorveglianza in modo da consentire al medesimo una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma;
 - d) supervisiona gli organismi intermedi;
- l'art. 69 detta disposizioni per l'organizzazione di un sistema di gestione e controllo al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente delle operazioni finanziate nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali.

Con riferimento al P.R. F.E.S.R. 2021-2027, sono previste nuove modalità di programmazione (come il riferimento alla necessità di garantire integrazione tra fondi, complementarietà e sinergie con altri Programmi) e nuove tematiche (per contenuti e/o rispetto alle specifiche modalità di attuazione previste) rispetto alla programmazione regionale del F.E.S.R. per il periodo 2007/2013 (ad es. il tema del rispetto del principio del "Do no significant harm - DNSH"), con conseguente necessità di adattamento alle evoluzioni programmatiche citate. Nella fase di attuazione dei Programmi, l'esigenza di competenze nuove e non presenti nell'Amministrazione regionale per affrontare le tematiche innovative rende necessario l'ausilio di figure esperte dell'Assistenza Tecnica che garantiscano un supporto tecnico completo, continuo, strutturato e metodologicamente avanzato in presenza di un quadro normativo esteso ed articolato.

L'attività di assistenza tecnica è prevista dall'art. 36 del Reg. UE 2021/1060, che ne definisce le finalità ed i contenuti, disponendo che sia volta a rafforzare la capacità amministrativa delle

Autorità degli Stati membri per l'attuazione dei Fondi strutturali. Tale norma prevede che i fondi possano finanziare:

- attività di preparazione, formazione, gestione, sorveglianza, valutazione, visibilità e comunicazione:
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi.

Il rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità degli Stati membri e dei Beneficiari nell'attuazione dei Fondi strutturali è anche previsto quale priorità della programmazione 2021-2027 nell'Accordo di Partenariato fra il Governo Italiano e la Commissione Europea, sopra citato.

In funzione di quanto disposto all'art. 36 Reg. UE 2021/1060, nell'ambito del P.R.-F.E.S.R. 2021-2027 è prevista una Priorità dedicata all'assistenza tecnica, la cui dotazione finanziaria ammonta a 52.308.045,00 euro.

L'Amministrazione regionale, sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e gestione dei Fondi strutturali ed in base a valutazioni di economicità ed efficienza, ha dunque ritenuto opportuno acquisire un supporto specialistico a titolo di "assistenza tecnica" e, con Deliberazione della Giunta regionale n. 19-5454 del 29 luglio 2022, ha emanato delle direttive per l'affidamento del servizio, stabilendo di procedere nel modo seguente:

- .a. attribuire ad un unico soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di assistenza tecnica che possano a priori essere enucleate, adeguatamente descritte ed inserite, quindi, in un capitolato d'oneri;
- .b. definire i contenuti del servizio sub a) e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
 - le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione, in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
 - le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
 - le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione al fine di rafforzarla, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, nell'attuazione del principio di integrazione tra Fondi, con particolare riferimento ai fondi F.E.S.R. e F.S.E.; devono inoltre favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Regionale.

La richiamata d.G.R. 5454/2022 ha, altresì, stabilito di procedere per l'acquisizione del servizio con apposita gara, non essendovi ad oggi convenzioni o accordi-quadro stipulati da CONSIP s.p.a (di seguito: CONSIP) per il servizio di assistenza tecnica in argomento, cui sia possibile aderire per il periodo di programmazione 2021-2027 né notizia di gare bandite a tale scopo. In caso di sopravvenienza di convenzioni o accordi-quadro CONSIP, l'Amministrazione procederà al confronto fra i prezzi di aggiudicazione e all'eventuale rinegoziazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario della procedura che si intende avviare con la presente determinazione o al

recesso dallo stesso con adesione alla convenzione CONSIP, come previsto dall'art. 1, c. 13 del decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 135/2012).

Le risultanze della gara Consip per analogo servizio, ma con riferimento alla programmazione europea 2014-2020, sono poste a base del calcolo dei corrispettivi per stimare l'importo del nuovo appalto, come risulta dai successivi paragrafi.

2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*). Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza non essendovi il rischio di interferenze.

In adempimento dei commi 1 e 2 dell'art. 26 citato, per la parte di servizio che verrà svolta all'interno degli uffici regionali si provvederà ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000). Saranno, inoltre, fornite all'appaltatore idonee informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nella sede regionale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella stessa.

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Per la natura del servizio in argomento (intellettuale, specialistico e complesso) non vi sono costi standardizzati, listini, prezziari né tabelle ministeriali per la determinazione del costo del lavoro cui fare riferimento. Al fine di stimare l'importo a base di gara per l'appalto in argomento, si è fatto riferimento ai prezzi di aggiudicazione della convenzione stipulata da Consip nel 2017 per il servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 (la precedente programmazione europea).

I prezzi di aggiudicazione della citata gara CONSIP per il servizio di assistenza tecnica alle A.d.G. nel periodo 2014-2020, utilizzati dalla scrivente Amministrazione come parametro di riferimento di base (c.d. benchmark), sono i seguenti:

Profilo CONSIP	esperienza (anni)	esperienza in dettaglio	costo giornata/uomo (aggiudicato)
Capo progetto	14	14 anni complessivi, di cui 10 nella materia oggetto dell'appalto e 5 nella funzione di capo progetto	€ 540
Manager	10	10 anni complessivi, di cui 7 in materia oggetto dell'appalto e 4 come manager	€ 450
Specialista	10	competenza specifica	€ 400
Consulente senior	7	7 anni complessivi, di cui 4 nella materia oggetto di appalto	€ 350
Consulente junior	4	4 anni complessivi, di cui 2 in materia oggetto di appalto	€ 230

I suindicati importi sono comprensivi delle spese (ad esempio, per trasferte, spese generali) e dell'utile d'impresa.

Nella gara che la presente Amministrazione intende indire, le figure professionali ritenute necessarie sono indicate nella tabella che segue, che evidenzia anche il numero stimato di ore necessarie ed il relativo costo, calcolato tramite il benchmark Consip e con la rivalutazione monetaria sulla base dell'inflazione nel periodo 2017-2022 (con gli ultimi dati disponibili sul sito ISTAT al momento della redazione del presente documento). Quanto indicato in tale prospetto è frutto di una stima al meglio delle conoscenze e non è vincolante per l'Amministrazione, per gli offerenti o per l'aggiudicatario né nel numero di giorni/uomo né nella distribuzione del mix di figure professionali né, tantomeno, nel costo ipotizzato per ogni giornata/uomo; il prezzo del servizio è, infatti, calcolato a corpo e si intende accettato dall'aggiudicatario alle condizioni indicate nel capitolato. La tabella alla pagina seguente ha solo lo scopo di evidenziare come e sulla base di quali dati si è stimato il corrispettivo d'appalto da porre a base di gara.

STIMA COSTI APPALTO (dati non vincolanti, salvo anni di esperienza)

	Figure professionali richieste dal capitolato speciale d'appalto	n. anni di esperienza richiesta	Totale gg/anno	Anni	Totale gg	Figura Consip equivalente	Tariffe CONSIP per giornata- uomo in gara 2014-2020	Tariffe CONSIP per giornata- uomo in gara 2014-2020 rivalutate in base al tasso di inflazione fra gennaio 2017 e luglio 2022	Costo totale 2021- 2027 (costo tariffa Consip per n. giorni- uomo rivalutata per inflazione fino a luglio 2022)
1	Coordinatore attività		20	9	180	capo progetto	540	€ 602,64	€ 108.475,20
1	Esperto in attività di programmazione assistenza tecnica di programmi comunitari	>15 anni	40	9	360	manager	450	€ 502,20	€ 180.792,00
1	Esperto in metodi di analisi economica-sociale e statistica, analisi dei rischi per l'espletamento a campione delle verifiche di gestione	>5anni	40	7	280	consulente senior	350	€ 390,60	€ 109.368,00
1	Esperto in materia di sovvenzioni e nel settore degli strumenti finanziari	>10 anni	90	9	810	specialista	400	€ 446,40	€ 361.584,00
1	Esperto in materia di appalti	>10 anni	90	9	810	specialista	400	€ 446,40	€ 361.584,00
1	Esperto in materia di appalti	>5 anni	90	9	810	consulente senior	350	€ 390,60	€ 316.386,00
1	Esperto in materia di opzioni di semplificazioni di costo	>5 anni	50	4	200	consulente senior	350	€ 390,60	€ 78.120,00
1	Esperto sviluppo territoriale e progettazione integrata	>5 anni	90	9	810	consulente senior	350	€ 390,60	€ 316.386,00
1	Esperto sviluppo territoriale e progettazione integrata	>10 anni	80	9	720	specialista	400	€ 446,40	€ 321.408,00
1	Esperto in tematiche riconducibili alla S3	>5 anni	70	9	630	consulente senior	350	€ 390,60	€ 246.078,00
1	Esperto in tematiche ambientali	>5 anni	80	9	720	consulente senior	350	€ 390,60	€ 281.232,00
1	Esperto in tematiche ambientali		70	9	630	consulente junior	230	€ 256,68	€ 161.708,40
1	Esperto nel settore delle politiche industriali con particolare riferimento alle politiche R&S e innovazione ed alla normativa in tema di aiuti di stato nazionale ed europea		80	9	720	specialista	400	€ 446,40	€ 321.408,00
3	Unità operative	>4 anni	600	9	5400	consulente senior	350	€ 390,60	€ 2.109.240,00
2	Unità operative	>2 anni	400	9	3600	consulente junior	230	€ 256,68	€ 924.048,00
	Totale spesa stimata				16680				€ 6.197.817,60

L'importo stimato quale corrispettivo del servizio (con un minimo arrotondamento per eccesso) è dunque di 6.200.000,00 euro, cui si deve aggiungere l'IVA con aliquota attualmente al 22% (per un importo di 1.364.000,00 euro), per un totale complessivo di 7.564.000,00 euro.

Conformemente a quanto specificato al par. 2 del presente progetto, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25) è stata prevista una clausola di revisione dei prezzi, stimando, per l'aggiornamento del prezzo d'appalto, che avverrà alle condizioni stabilite nel capitolato, una somma indicativa pari ad euro 384.400 euro, ipotizzata sulla base di un presunto tasso di inflazione (a priori non prevedibile per il successivo novennio), sulla base dell'andamento degli ultimi due anni, applicato alle quote di corrispettivo da pagare a partire dal 3° anno di durata contrattuale (i primi due anni sono coperti dall'anticipo del 20% ex art. 35 c. 18 d.lgs. 50/2016). Tale importo è compreso fra le somme a disposizione nel quadro economico dell'appalto, come specificato al paragrafo 4.

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il quadro complessivo dell'intervento è costituito dalle seguenti voci di spesa:

- <u>importo stimato per il servizio</u>, derivante da una stima dei costi del personale (calcolata come evidenziato al paragrafo 3): 6.200.000 euro
- IVA con aliquota al 22%: 1.364.000 euro
- <u>oneri di sicurezza</u>: 0 euro (per le ragioni esplicitate al paragrafo 2)
- contributo di gara da versare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, c. 67 legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022), pubblicata in G.U. n. 64 del 17-3-2022): 800 euro
- somme a disposizione per:
 - la <u>revisione prezzi</u> (art. 29 d.l. 4/2022 conv. l. 25/2022), fondata sulle previsioni di inflazione attesa secondo una stima meramente ipotetica per il periodo di durata del contratto: 384.400 euro
 - gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito nella D.G.R. 3 aprile 2017, n. 13-4843, con riferimento alle professionalità che svolgono funzioni cui debba essere riconosciuto l'incentivo (direttore dell'esecuzione del contratto, soggetto incaricato della verifica di conformità del servizio, figure di supporto amministrativo, contabile, giuridico al RUP): 17.856 euro
 - la parte non utilizzabile di fondo incentivi per funzioni tecniche è stata inserita fra le ulteriori somme a disposizione per eventuali necessità: 31.744 euro

per un totale complessivo di somme a disposizione pari a 434.800 euro

per un quadro complessivo di spesa di 7.998.800 euro.

La tabella che segue riepiloga il quadro economico.

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

A – IMPORTO DEL SERVIZIO	%	importo
A1 Importo della prestazione (corrispettivo) a base di gara		€ 6.200.000,00
A2 Oneri per la sicurezza		€ 0,00
A3 IVA	22,00%	€ 1.364.000,00
TOTALE A - Importo comprensivo di IVA (pre aggiudicazione)		€ 7.564.000,00
B1 Contributo ANAC		€ 800,00
B2 SOMME A DISPOSIZIONE		
REVISIONE PREZZI art. 29 d.l. 4/2022 conv. l. 25/2022 (stima, puramente indicativa, sulla base dell'inflazione ipotizzata nei 9 anni di esecuzione del contratto)		€ 384.400,00
SPESE TECNICHE art. 113 D.Lgs. 50/2016 e D.G.R. 3 aprile 2017, n. 13-4843		€ 17.856,00
ALTRE SOMME a disposizione (parte di fondo incentivi per funzioni tecniche non distribuibile)		€ 31.744,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 434.000,00
TOTALE B		€ 434.800,00
TOTALE A + B		€ 7.998.800,00

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale dell'appalto è contenuto nell'allegato 2 alla determinazione a contrarre

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) PER IL PERIODO 2021-2027, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1060/2021.

1 DECIMIZIONI

1. DEFINIZIONI	ر
2. CIG – CUP - CUI	4
3. RUP – DEC	4
4. OGGETTO DELL'APPALTO. UNICO LOTTO. IMPORTO. FONTE DI FINANZIAMENTO)4
5. AMBITO, CONTENUTI TECNICI E PRODOTTI DEL SERVIZIO RICHIESTO	6
6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	10
7. PIANO DI LAVORO	11
8. GRUPPO DI LAVORO	12
9. DURATA DELL'APPALTO	13
10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	13
11. ONNICOMPRENSIVITÀ DEL CORRISPETTIVO	16
12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE	16
13. GARANZIE	17
14. INCOMPATIBILITÀ. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE	17
15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, TUTE DEL LAVORO E DELLA PARITÀ' DI TRATTAMENTO	
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	20
17. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	20
18. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
19. REVISIONE DEI PREZZI	20
20. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	21
21. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
22. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE	25
23. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O I	
24. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	

	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI FICOLI 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016	.25
26.	NOMINA DELL'APPALTATORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO I DATI PERSONALI E RELATIVE ISTRUZIONI	
27.	SPESE DEL CONTRATTO	.32
28.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO	.32
29.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	.33

1. **DEFINIZIONI**

- 1. Ai fini del presente capitolato, si applicano le definizioni che seguono:
 - a) AdG: Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060
 - b) Amministrazione o Amministrazione regionale o Committente o Regione: la Regione Piemonte, Direzione "Competitività del sistema regionale"
 - c) Affidatario o aggiudicatario o appaltatore: il soggetto aggiudicatario della gara, incaricato della prestazione del servizio
 - d) Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto
 - e) CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell'Autorità nazionale anticorruzione
 - f) Codice dei contratti pubblici oppure Codice o d.lgs. 50/2016: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. e le sue successive modificazioni
 - g) Codice antimafia o d.lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
 - h) CUI: il codice unico di intervento attribuito con riferimento al servizio da acquisire nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Piemonte
 - i) CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
 - j) RUP: il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 3
 - k) DEC o DE: il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 e decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»)
 - Disciplinare di gara: il documento che sarà approvato contestualmente al bando di gara con atto della Direzione della Giunta Regionale, Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata"
 - m) FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui ai Regolamenti UE n. 1058 e 1060 del 2021
 - n) Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice: le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
 - o) PEC: posta elettronica certificata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3*) e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*)
 - p) PR: il Programma regionale cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", nell'ambito della programmazione per il periodo 2021-2027, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060
 - q) stazione appaltante: la Regione Piemonte, Direzione "Competitività del sistema regionale" o, con riferimento alla sola fase di gara, il Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" della Direzione della Giunta Regionale

2. CIG - CUP - CUI

- 1. Il CIG della procedura d'appalto sarà acquisito successivamente all'adozione della determinazione a contrarre e inserito negli atti di gara.
- 2. Il CUP acquisito per il presente progetto di investimento pubblico è il seguente: J11C22001100009.
- 3. I codici CIG e CUP dovranno essere riportati nelle fatture che l'appaltatore emetterà (ai sensi dell'art. 25 d.l. 66/2014 convertito in I. 89/2014 e dell'art. 1 decreto del Ministero delle Finanze 24/8/2020 n. 132) e negli strumenti di pagamento (ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010) ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4. Il CUI attribuito al presente servizio nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Piemonte è il seguente: \$80087670016202100049.

3. RUP - DEC

- 1. Il nominativo del RUP, individuato ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 7411 del 13/10/2014, n. 13-4843 del 3/4/2017 e n. 1-5057 del 20/05/2022 è indicato nella determinazione a contrarre e nel bando di gara.
- 2. Il nominativo del DEC, che sarà individuato con apposito atto di nomina ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 13-4843 del 3-4-2017, sarà comunicato all'aggiudicatario in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.
- 3. Al RUP e al DEC spettano i compiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di attuazione.

4. OGGETTO DELL'APPALTO. UNICO LOTTO. IMPORTO. FONTE DI FINANZIAMENTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica in materia di sostegno all'attuazione ed implementazione, di sorveglianza/monitoraggio delle azioni cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito del Programma Regionale (PR) di cui all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2021/2027 – ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060 – nonché l'assistenza alle attività di chiusura del PR FESR 2021/2027. In particolare, con l'espressione «Servizi di assistenza tecnica» si intende fare riferimento all'insieme di attività indicate al successivo paragrafo 5 le quali hanno l'obiettivo generale di sostenere l'attuazione del PR dotando l'Amministrazione regionale di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, di efficienza e di esecutività nell'utilizzo delle risorse del PR stesso con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 105 del Reg. (UE) 2021/1060, riguardo al "Disimpegno".

2. L'appalto non è suddiviso in lotti, in considerazione del fatto che le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse dal punto di vista tecnico. La gestione del Programma, infatti, comporta l'applicazione di una pluralità di normative (nazionali ed europee) complesse. Pertanto, il supporto specialistico di alto livello che viene richiesto presuppone l'integrazione fra le competenze delle diverse figure professionali coinvolte nell'attività di consulenza sulle varie questioni che si porranno in fase di Attuazione del programma, in modo che possano essere fornite all'Autorità di gestione del Programma proposte e soluzioni unitarie integrate. Ulteriormente, la tipologia di servizio da acquisire richiede uno stretto e costante coordinamento fra appaltatore e committente, che deve perdurare per l'intera durata contrattuale. Tutto ciò potrà essere garantito al meglio solo se vi sia un'unica impresa aggiudicataria del servizio o, almeno, un'associazione temporanea di imprese che, in base al contratto interno di associazione, disponga di un'organizzazione adequata e fortemente coordinata al suo interno per garantire prestazioni idonee a fornire all'Autorità di gestione del Programma un supporto tecnico che abbia le caratteristiche indicate. Di conseguenza, non risulta praticabile, per il servizio in argomento, un frazionamento in lotti da affidare separatamente a diversi soggetti perché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, con conseguenti riflessi potenzialmente negativi sulla qualità del servizio. La possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio è, comunque, garantita ammettendo le associazioni temporanee d'impresa fra i soggetti partecipanti (senza vincolo di precostituzione, ma col solo onere di conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal Codice dei contratti); inoltre, è prevista una maggiorazione di punteggio per l'offerta tecnica del concorrente che sia una PMI o se il consorzio o raggruppamento di imprese partecipante alla gara sia costituito almeno da una PMI.

3. L'importo dell'appalto è indicato di seguito:

Descrizione servizio	CPV	
Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di	79111000-5	6.200.000,00€
gestione del Programma Regionale a titolo dell'obiettivo		
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione",		
cofinanziato dal FONDO EUROPEO DI SVILUPPO		
REGIONALE (F.E.S.R.) - Regolamento (UE) 2021/1060		
		6.200.000,00€
A) Importo totale soggetto a ribasso		
		0,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ri	basso	
		6.200.000,00€
A) + B) Importo complessivo a base di gara		

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 euro, trattandosi di servizio intellettuale che non comporta rischi di tal tipo.

5. AMBITO, CONTENUTI TECNICI E PRODOTTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. Il servizio di consulenza e assistenza tecnica che la Regione intende affidare è articolato nelle seguenti sei macro aree che comprendono le attività specifiche di seguito indicate:

1.1 Supporto tecnico per l'attuazione del Programma, fornendo i necessari elementi di conoscenza e approfondimento tecnico, giuridico e amministrativo.

Questa area comprende tutte le attività di supporto all'Amministrazione regionale concernenti la realizzazione di approfondimenti sulle norme giuridiche alla luce della giurisprudenza pertinente nonché l'individuazione e l'applicazione di soluzioni tecniche utili all'attuazione del PR FESR, con particolare riguardo a:

- a) assistenza alla predisposizione delle procedure di attuazione del PR FESR e definizione della relativa manualistica;
- b) assistenza alla predisposizione dei bandi e alla verifica della congruenza dei bandi di attuazione con il PR, con le sue modalità attuative e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- c) assistenza alla progettazione integrata (Azioni integrate per lo sviluppo);
- d) supporto specialistico nell'implementazione delle misure che riguardano i temi dell'internazionalizzazione e della specializzazione intelligente;
- e) supporto nell'individuazione di modalità procedurali e organizzative di integrazione tra i Fondi Strutturali e con gli altri strumenti dell'Unione;
- f) supporto specialistico finalizzato alla progettazione e all'implementazione degli strumenti finanziari di cui agli artt. 58- 62 del Reg. (CE) 2021/1060;
- g) consulenza specialistica di supporto all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi anche in riferimento alle implicazioni sul sistema di gestione e controllo;
- h) definizione e verifica delle voci di spesa ammissibili alla rendicontazione (e relativa manualistica);
- raccordo con le attività del valutatore indipendente, rendendo disponibile la base informativa sull'attuazione e avvalendosi dei risultati dell'attività di quest'ultimo ai fini della rimodulazione/revisione del Programma;
- j) supporto alle relazioni funzionali con le Autorità di Certificazione e di Audit;

1.2 Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma.

Nell'ambito di tale attività, è richiesto il supporto giuridico per l'interpretazione della regolamentazione europea ed, in particolare, per la corretta applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato e sugli appalti, mediante tutti gli approfondimenti tecnico-giuridico-amministrativi che si rendano necessari.

In relazione a tale ambito, il supporto tecnico è richiesto, in particolare, per:

a) il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale relativa all'attuazione del programma;

- b) l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici con particolare riferimento all'ambito dei controlli di primo livello (documentali e in loco);
- c) l'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- d) l'applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm);
- e) il rilascio di pareri formali su temi relativi all'attuazione del programma;
- f) la docenza, su argomenti inerenti i temi di interesse segnalati dall'Amministrazione regionale, nell'ambito di corsi di formazione sia interna, volti all'accrescimento delle conoscenze, sia per il rafforzamento delle competenze delle strutture amministrative coinvolte nella gestione del PR.

1.3 Supporto tecnico per la definizione, manutenzione, verifica delle procedure e degli strumenti di programmazione, gestione, controllo e monitoraggio degli interventi.

Questa area comprende tutte quelle attività di assistenza tecnica che supportano l'Amministrazione regionale nella predisposizione e verifica delle procedure e dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio, con particolare riguardo a:

- a) verifica coerenza delle procedure di attivazione al PR, alle disposizioni nazionali e unionali;
- b) implementazione e/o revisione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) e verifica del suo funzionamento, in coerenza con i criteri fissati dalla UE (allegato XVI del Reg UE 2021/1060);
- c) definizione e/o revisione delle piste di controllo, *check list* e modelli di verbale, in tema di controlli di I livello:
- d) predisposizione della manualistica, della metodologia e delle procedure per la realizzazione dei controlli di primo livello;
- e) definizione di procedure per la gestione dei rischi (misure e azioni volte alla prevenzione dei rischi);
- f) definizione analisi del rischio per l'effettuazione delle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74, punto 2 del Reg. 2021/1060;
- g) definizione del metodo di campionamento periodico delle operazioni da sottoporre a controllo documentale e in loco;
- h) assistenza per l'adempimento delle attività relative all'informazione e alla sorveglianza delle irregolarità ed al recupero degli importi indebitamente concessi;
- i) assistenza nelle procedure di audit esperite dalle Autorità europee e nazionali nonché dall'Autorità di Gestione nei confronti degli Organismi intermedi e dei beneficiari;
- j) coordinamento, controllo e analisi dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singolo progetto secondo l'articolazione richiesta dal sistema Monit Web;
- k) assistenza alle fasi di rilevazione periodica degli impegni e dei pagamenti;

- I) assistenza alle fasi periodiche di monitoraggio fisico e procedurale degli interventi programmati, anche al fine di garantire la qualità dei dati;
- m) definizione e attuazione di strumenti e procedure finalizzate alla gestione finanziaria ed al governo dell'avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della regola "N+3" (art. 105 del Reg. UE 2021/1060);
- n) sorveglianza e verifica dei criteri e delle modalità di quantificazione degli indicatori assunti a base del *performance framework*.

1.4 Supporto tecnico alla gestione delle modalità attuative del PR ed alla formulazione di proposte di revisione dello stesso.

Quest'area comprende tutte le attività che supportano l'Amministrazione regionale nella revisione tecnica e/o finanziaria dei contenuti del PR e delle sue modalità attuative, con particolare riguardo a:

- a) supporto alle attività di revisione del quadro programmatico e del Piano finanziario (eventuali riprogrammazioni in corso di implementazione), anche con riferimento al sistema degli indicatori;
- b) definizione di soluzioni procedurali utilizzabili dalle Strutture responsabili dell'attuazione del PR, soprattutto in relazione alle esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di razionalizzazione delle procedure;
- c) individuazione di procedure idonee a garantire un pieno utilizzo delle risorse del PR.

1.5 Supporto tecnico per la predisposizione dei documenti di valutazione e di analisi giuridico/finanziaria per lo svolgimento dei compiti e dei lavori del Comitato di Sorveglianza.

Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni che sostengono l'Amministrazione regionale nell'obiettivo di assicurare lo svolgimento ottimale dei compiti del Comitato di Sorveglianza. In relazione a tale ambito il supporto tecnico è richiesto per:

- a) la predisposizione di documenti tecnico/amministrativi relativi ai contenuti tecnici e finanziari del programma;
- b) la predisposizione di relazioni intermedie relative all'avanzamento del programma ed ai risultati conseguiti dall'attuazione delle azioni;
- c) la predisposizione di relazioni riguardo la verifica del conseguimento degli obiettivi trasversali del PR.

1.6 Supporto di assistenza tecnica all'AdG e agli Organismi Intermedi alle operazioni di chiusura del PR FESR 2021-2027.

Sulla base della fase conclusiva di attuazione del PR FESR, le azioni saranno prevalentemente incentrate su: attività di supporto all'AdG e agli Organismi Intermedi per la chiusura della Programmazione 2021-2027.

Le attività di supporto per l'AdG/Organismi intermedi riguarderanno:

a) la definizione della programmazione finale del PR;

- b) la gestione da parte dei Responsabili di azione dell'AdG dei processi attuativi e rendicontativi inerenti le operazioni finanziate nell'ambito del PR, al fine di favorire l'attuazione delle procedure previste per la chiusura delle operazioni;
- c) la gestione degli Strumenti Finanziari e accompagnamento alla corretta applicazione delle norme di chiusura dei Fondi, con particolare riguardo all'applicazione dei Regolamenti unionali, nonché agli eventuali indirizzi delle istituzioni nazionali e sovranazionali;
- d) l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale finalizzata alla redazione degli stati di avanzamento delle attività, con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti previsti per la fase di chiusura della programmazione;
- e) la gestione dei rapporti con la Commissione Europea (con particolare riferimento alla predisposizione delle informazioni ad essa necessarie) e con le Autorità nazionali competenti;
- f) la preparazione della chiusura del PR, ivi inclusa la verifica delle relative condizioni secondo le indicazioni degli orientamenti alla chiusura della programmazione forniti dalla Commissione europea.
- 2. L'aggiudicatario dovrà garantire, con continuità per tutta la durata del contratto, un qualificato supporto tecnico ed operativo nell'attività di assistenza tecnica, per l'attuazione del PR e per la chiusura del Programma stesso, all'Autorità di gestione (ed eventuali Organismi Intermedi) e alle sue articolazioni nella realizzazione di tutte le attività oggetto del presente appalto.
- 3. Il luogo principale e prevalente di esecuzione dei servizi è Torino, assicurando un collegamento costante attraverso la disponibilità continua in loco presso gli uffici della Committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile fino a 5 (cinque) a richiesta dell'Amministrazione, unità operative qualificate con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR, oltre a specifiche attività che potranno essere realizzate in ambito regionale ed extra regionale. Gli esperti in tematiche ambientali opereranno a supporto delle strutture coinvolte nella gestione e controllo delle azioni del PR ed in particolare a supporto della Direzione "Ambiente, energia e territorio".
- 4. L'Aggiudicatario dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto:
 - a) apporti professionali suscettibili di fornire un elevato ed aggiornato contributo di conoscenza ed una corrispondente capacità di elaborazione (di strumenti pianificatori, di discipline normative e giuridiche, di riforme, di procedure etc.) in tutte le aree di intervento del PR attraverso gli Esperti "senior";
 - b) apporti operativi a supporto delle funzioni di gestione del Programma attraverso gli Esperti "medium".
- 5. Al fine di consentire un'adeguata valutazione delle proposte, per ciascuna delle attività sopramenzionate, l'offerente dovrà indicare i seguenti elementi (che costituiscono i parametri di valutazione di cui al successivo paragrafo 6):
 - a) metodologie, strumenti e piano di lavoro;
 - risorse umane (individuate anche in relazione alle specifiche professionalità) che intende impiegare;

tenendo conto delle prescrizioni per l'espletamento del servizio contenute al successivo paragrafo 6.

6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'affidatario e la Regione, la quale è soggetto responsabile della gestione del PR.
- 2. In generale, la modalità organizzativa attraverso la quale troverà attuazione il servizio è considerata dalla stazione appaltante elemento qualificante del servizio stesso.
- 3. A questo proposito, lo stretto collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare almeno secondo le seguenti modalità (da dettagliare operativamente in sede di offerta):
 - a) attivazione di una sede fisica/postazione di lavoro presso la Regione Piemonte da parte dell'affidatario (la Regione Piemonte potrà valutare la messa a disposizione di locali attrezzati presso le proprie strutture);
 - b) individuazione di referenti fissi per conto dell'affidatario in relazione alle attività/servizi oggetto dell'affidamento;
 - c) previsione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze fisse minimali presso la Regione delle risorse umane componenti l'équipe dell'affidatario o almeno di un nucleo formale di risorse umane di livello e professionalità adeguate a compiti di presidio continuativo;
 - d) realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza al personale della Regione responsabile dell'attuazione del PR;
 - e) partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati;
- 4. Sotto il profilo delle concrete modalità di esercizio del servizio, il soggetto affidatario dovrà innanzitutto fornire servizi di assistenza e consulenza diretta agli uffici della Regione sotto forma di incontri, raccordi (strutturati e regolari), partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni: inoltre, esso dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace della singola attività/operazioni interessata (ad esempio: rapporti scritti sullo stato di esecuzione del programma, relazioni sull'attuazione delle azioni, memorie, bozze di atti formali, documenti tecnici...).
- 5. Esigenze particolari di approfondimento verranno espresse dalla Regione sia in riferimento alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del PR che ad altri adempimenti e ad altre scadenze di volta in volta predefiniti.
- 6. La tempistica e la redazione di rapporti e/o elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari.

- 7. Sia le modalità di strutturazione del presidio organizzativo che le modalità di espletamento del servizio dovranno essere descritte ed articolate su un arco temporale di 9 (nove) anni (ovvero entro la data di scadenza per la consegna dei documenti di chiusura ufficiale del PR): esse andranno riferite a ciascuna delle attività di cui al paragrafo 5 così che nell'offerta complessiva ne risultino descritte, in forma sintetica, sia le caratteristiche generali (ove con caratteristiche generali si intendono gli aspetti non direttamente connessi a vincoli, situazioni e tempistiche particolari) sia le operazioni che vi danno attuazione nonché i prodotti attesi e le condizioni di espletamento sotto il profilo organizzativo.
- 8. Inoltre, andranno evidenziate e articolate analiticamente le caratteristiche (metodologiche, tecniche, logistiche, ecc.) delle diverse attività previste e per ognuna di esse andrà esplicitata l'indicazione analitica delle forme attraverso cui verrà svolto il servizio (tramite consulenza presso le strutture della Regione; tramite assistenza a distanza): per ogni attività andranno inoltre fornite indicazioni sia sulle tipologie di personale di coordinamento/direzione e tecnico utilizzato sia sui tempi di impiego per ciascuna tipologia.
- 9. Per la realizzazione delle attività oggetto del servizio di assistenza tecnica, il soggetto affidatario dovrà, sia nella presentazione del piano di lavoro che nello svolgimento del servizio, fare riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1058/2021 e 2021/1060, aggiornati alle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, al PR 2021-2027 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

10. L'affidatario dovrà inoltre:

- a) tenere conto del sistema informativo della Regione Piemonte e degli eventuali soggetti intermediari dotati di deleghe gestionali - all'interno del quale risiedono le procedure gestionali e decisionali delle misure del PR, raccordandosi con le strutture ad esse preposte;
- b) tenere conto del sistema di monitoraggio e delle altre attività di assistenza tecnica che la Regione Piemonte ha affidato o intende affidare, raccordandosi con le strutture ad esse preposte;
- c) tenere conto del sistema di monitoraggio sui Fondi Strutturali, istituito a livello nazionale presso la Ragioneria Generale dello Stato IGRUE, denominato Monit Web;
- d) raccordarsi con le altre attività di valutazione che la Regione Piemonte ha affidato o intende affidare ed in particolare con l'attività del valutatore indipendente assicurando uno stretto coordinamento con i sistemi di monitoraggio;
- e) raccordarsi con le indicazioni provenienti dai gruppi tecnici istituiti, a livello nazionale, dai Ministeri responsabili, partecipando, ove richiesto, alle sue riunioni.

7. PIANO DI LAVORO

- 1. L'appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'AdG, sulla base di un piano di lavoro annuale.
- 2. L'appaltatore dovrà trasmettere il primo piano di lavoro all'AdG entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvio dell'esecuzione del contratto; tale piano riguarderà le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

- 3. I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati all'AdG entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni piano di lavoro descriverà, per l'annualità di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativi alle diverse attività da espletare.
- 4. Il committente potrà chiedere all'appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato; l'appaltatore entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta trasmetterà al committente la proposta di modifica del piano di lavoro; il committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.
- Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

8. GRUPPO DI LAVORO

- 1. I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare la composizione del gruppo di lavoro tramite il quale verrà prestato il servizio, con un numero minimo pari a 9 (nove) risorse professionalmente idonee a garantire all'Amministrazione l'elevata qualità delle attività oggetto del servizio, con esperienza pluriennale in attività di assistenza tecnica in ambito di Fondi strutturali. In sede di offerta, dovranno essere presentati i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.
- 2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto con un gruppo di lavoro che dovrà possedere competenze specifiche nelle seguenti materie:
 - a) analisi economica-sociale e statistica, analisi dei rischi per l'espletamento a campione delle verifiche di gestione;
 - b) programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
 - c) sviluppo territoriale e progettazione integrata;
 - d) sovvenzioni e strumenti finanziari;
 - e) S3, ricerca&sviluppo e innovazione tecnologica;
 - f) aiuti di stato;
 - g) appalti pubblici;
 - h) opzioni di semplificazione dei costi;
 - i) tematiche ambientali.

Tali requisiti devono essere attestati dai partecipanti alla gara mediante apposita dichiarazione che accompagna l'offerta tecnica.

- 3. All'interno del gruppo di lavoro dovrà essere individuato un coordinatore, che assumerà il ruolo di responsabile del servizio con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di referente nei confronti dell'Amministrazione appaltante.
- 4. Nell'offerta tecnica, i partecipanti alla gara dovranno illustrare l'assetto organizzativo del gruppo di lavoro, indicando nominativamente i suoi componenti (dei quali dovranno essere prodotti i curricula) e dovranno, altresì, garantire che la composizione del medesimo presentata in sede

- di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto, salvo quanto previsto, in via eccezionale, al punto 6 del presente paragrafo.
- 5. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire, all'interno del gruppo di lavoro costituito dalle risorse indicate al punto 1, la presenza presso i locali della committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile, a richiesta dell'Amministrazione, fino a 5 (cinque) figure professionali con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR.
- 6. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l'esecuzione del servizio né nel numero né nelle qualifiche professionali indicate. senza complessivo. dell'Amministrazione. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro. dovrà comunicarlo con congruo anticipo e formulare richiesta scritta e motivata alla Committente, indicando le ragioni che rendono necessaria la sostituzione ed i nominativi e le referenze dei componenti che vengono proposti al posto di quelli approvati dalla Commissione giudicatrice o successivamente dalla Committente. Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti. La committente si riserva di richiedere ulteriori nominativi se quelli proposti non sono ritenuti idonei.
- 7. Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

9. DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino all'approvazione della documentazione di chiusura del P.R. 2021-2027 da parte della Commissione Europea. In particolare, poiché la relazione finale in materia di performance del P.R. può essere presentata fino al 15/02/2031 (art. 43 Reg. UE 2021/1060) e, dopo la presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti, il supporto dell'Assistenza Tecnica deve comprendere anche tali attività ed estendersi fino al momento in cui la Commissione informerà l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione o, ai sensi dell'art. 43 citato, detta relazione dovrà intendersi accettata.

10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 1. Per la scelta del contraente si utilizzerà la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016.
- 2. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 d.lgs. 50/2016, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente di importanza:
 - offerta tecnica (max punti 80/100)
 - offerta economica (max punti 20/100)

- 3. All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100. Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 40 saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.
- 4. Il punteggio per l'offerta economica (massimo di 20 punti su 100) sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PEi = \begin{cases} PEmax \times X \frac{Ri}{Rmed} & se \ Ri \leq Rmed \\ PEmax \times \left[X + (1 - X) \times \frac{Ri - Rmed}{Rmax - Rmed}\right] & se \ Ri > Rmed \end{cases}$$

dove:

R_i: ribasso offerto dal concorrente iesimo R_{med}: media aritmetica dei ribassi offerti

R_{max}: massimo ribasso offerto

X: 0,85

5. La valutazione delle offerte sarà effettuata applicando i seguenti criteri e sub-criteri:

CRITERI	SUB-CRITERI	Punteggio massimo			
OFFERTA TECNICA (max 80 punti)					
4. Covettovietiche	Qualità e coerenza complessiva dell'offerta tecnica in relazione agli obiettivi e alle specifiche indicate nel capitolato	18			
1. Caratteristiche metodologiche e qualità tecnica della proposta	Adeguatezza delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti previsti per lo svolgimento del servizio	14			
teemea dena proposta	Qualità delle proposte formative in funzione del trasferimento delle conoscenze teoriche e operative in favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione	3			
	Totale criterio 1	35			
2. Gruppo di lavoro e	Qualità del gruppo di lavoro, in termini di pertinenza e congruenza delle competenze nonché di esperienza delle risorse umane in relazione alle responsabilità e attività assegnate	20			
organizzazione	Modalità di trasferimento dei risultati e delle competenze alle strutture tecniche dell'amministrazione coinvolte nell'implementazione del Programma	3			
	Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi	5			
	Totale criterio 2	28			
3. Rating di legalità	Possesso del rating di legalità rilasciato dall'Autorità garante. In caso di consorzio o raggruppamento di imprese, il rating dev'essere posseduto da almeno una di esse	10			
	Totale criterio 3	10			

Prezzo	Prezzo offerto per l'erogazione del servizio calcolato sulla base della formula sopra indicata	20		
	nax 20 punti)			
OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)				
TOTALE PUNTI OFFERTA	<u>80</u>			
	Totale criterio 5	2		
5. Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica (o equivalente)	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	2		
imprese partecipante	Totale criterio 4	5		
4. Il partecipante alla gara è una PMI oppure vi è almeno una PMI nel consorzio o raggruppamento di	raggruppamento di imprese (anche costituendo)	5		

- 6. L'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio e sub-criterio dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. La somma dei prodotti dati dal coefficiente attribuito a ciascun sub-criterio per il rispettivo punteggio massimo stabilito determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica.
- 7. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.
- L'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto all'art. 32 d.lgs. 50/2016. L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi del medesimo art. 32 c.
 nonché dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, in legge 108/2020).
- 9. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, salve le segnalazioni alle Autorità competenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
- 10. Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 11. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti

- conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
- 12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

11. ONNICOMPRENSIVITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Fermo restando che quanto indicato nel progetto di servizio relativamente al calcolo della spesa per l'acquisizione dello stesso ed, in particolare, nella tabella riportante i costi del personale, è frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non è vincolante per l'Amministrazione, per gli offerenti o per l'aggiudicatario né nel numero di giorni/uomo né nella distribuzione del mix di figure professionali né, tantomeno, nel costo ipotizzato per ogni giornata/uomo, il prezzo del servizio è calcolato a corpo e si intende accettato dall'aggiudicatario alle condizioni tutte del presente capitolato, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile a favore dell'appaltatore, salvo quanto previsto al paragrafo n. 19 riguardo la revisione dei prezzi.

12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE

- 1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (di seguito CONSIP) ai sensi dell'art. 26, c. 1, legge 23/12/1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della suddetta legge
- Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto alla Committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
- 3. Anche al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. 50/2016.

13. **GARANZIE**

- 1. Sono richieste le garanzie previste dal d.lgs. 50/2016, in particolare:
 - a) la garanzia per l'anticipazione sul corrispettivo, nella misura del 20%, secondo quanto previsto all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
 - b) la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura, a corredo dell'offerta, nella misura e con le forme e condizioni previste all'art. 93 d.lgs. 50/2016
 - c) la garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, nella misura e con le forme e condizioni previste all'art. 103 d.lgs. 50/2016, meglio precisate nel disciplinare di gara. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso articolo 103, comma 5
 - d) la garanzia per il pagamento del saldo, per l'importo e il tempo previsti all'art. 103, comma 6 d.lgs. 50/2016, secondo le medesime modalità previste per le altre garanzie nel disciplinare di gara.
- 2. Tutte le garanzie che l'appaltatore è tenuto a fornire devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere conformi agli schemi tipo previsti dalla normativa (approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), devono inoltre contenere le clausole previste al comma 4 degli artt. 93 e 103 (espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile). Non saranno accettate polizze difformi da tali schemi-tipo o prive delle clausole contrattuali previste. La garanzia per l'anticipazione dovrà essere presentata in tempo utile a consentire all'amministrazione le verifiche necessarie per accettare la garanzia.

14. INCOMPATIBILITÀ. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

- 1. Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara dei soggetti che concorrono ai procedimenti amministrativi finalizzati all'assegnazione delle risorse finanziarie del PR. Il soggetto affidatario si impegna, altresì, ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del PR e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni con soggetti che intendano proporre progetti a cofinanziamento del PR. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori del soggetto affidatario e delle singole imprese che partecipano alla prestazione del servizio.
- 2. Il soggetto partecipante alla gara non potrà inoltre essere aggiudicatario del "servizio di

valutazione" del PR per il periodo 2021/2027. Qualora il medesimo concorrente risultasse aggiudicatario di ambedue i servizi, la Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare allo stesso il servizio il cui importo presunto a base di gara risulti maggiore e ad escludere detto aggiudicatario dalla graduatoria predisposta per l'affidamento del servizio di importo minore, aggiudicando quest'ultimo al concorrente che segue in graduatoria.

- 3. Per l'ammissione alla procedura d'appalto, i concorrenti devono sottoscrivere il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, allegato al disciplinare di gara, che regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del contratto e la successiva esecuzione dello stesso. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
- 4. Il soggetto aggiudicatario della gara è altresì tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33, disponibile alla seguente pagina del sito internet regionale: http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf /), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto (nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità).
- 5. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, TUTELA DEL LAVORO E DELLA PARITÀ' DI TRATTAMENTO

- 1. Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza non essendovi il rischio di interferenze.
- 2. In adempimento dei commi 1 e 2 del medesimo art. 26 sopra citato, per la parte di servizio che verrà svolta all'interno degli uffici regionali, la Committente provvederà ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dell'appaltatore, sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (secondo il modello che sarà fornito dalla Committente).

- Saranno, inoltre, fornite dalla Committente all'Appaltatore idonee informazioni su eventuali
 rischi specifici esistenti nella sede regionale e sulle misure di prevenzione e di emergenza
 adottate nella stessa.
- 4. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare alla Committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, c.8-bis d.lgs. 81/2008).
- 5. Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare (sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000) di rispettare il d.lgs. 81/2008 e le altre norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Committente potrà chiedere apposita documentazione per accertare la veridicità di tale dichiarazione.
- 6. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, c. 4 d.lgs. 50/2016). Qualora la Committente venga a conoscenza del mancato rispetto della norma citata, anche da parte di eventuali subappaltatori, l'irregolarità sarà segnalata agli organi competenti.
- 7. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
- 8. Per quanto riguarda eventuali imprese, anche subappaltatrici, con sede fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n. 72/2000. Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'appaltatore alla committente e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.
- 9. L'aggiudicatario è anche tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), definita dalla medesima legge come l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. In caso di accertata violazione di tale principio (segnalata dalle associazioni che tutelano i soggetti citati o di cui la

Committente sia venuta, in qualunque modo, a conoscenza) potrà essere applicata la penale prevista al paragrafo 21.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

17. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

- 1. Il ricorso al subappalto è consentito secondo quanto previsto all'art. 105 d.lgs. 50/2016, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
- 2. Per i sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 citato, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e le eventuali modifiche di tali informazioni che intervengano nel corso del sub-contratto. Analogo obbligo grava sull'appaltatore per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto: i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
- 3. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto di tutto quanto previsto all'art. 105 anche nei rapporti con i suoi subappaltatori, con le conseguenze e le responsabilità previste in detto articolo.

18. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, c. 12 d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto il RUP sottoporrà al Responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale" un piano delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, in linea con quanto previsto nel presente capitolato riguardo gli obblighi dell'appaltatore. Tale piano verrà comunicato all'appaltatore.

19. REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27/01/2022, n. 4 convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2022, n. 25, è ammessa la revisione del prezzo del contratto, in aumento o in

diminuzione, qualora sia accertata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), superiore al 10% nel periodo compreso fra il mese/anno di stipulazione del contratto e il momento del pagamento del saldo annuale del corrispettivo. La revisione è consentita solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e si riferisce alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento nell'annualità considerata.

- 2. L'appaltatore può presentare formale motivata istanza di revisione in aumento del prezzo del contratto non prima di 24 mesi dall'inizio dell'esecuzione e comunque dopo che sia stata eseguita la parte di servizio corrispondente all'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 c. 18 d.lgs. 50/2016. La revisione può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità, salva la facoltà delle parti di accordarsi su periodi temporali maggiori. La revisione è concessa dal dirigente responsabile del contratto in seguito alla verifica dei presupposti suindicati.
- 3. La revisione del prezzo dell'appalto in diminuzione è disposta dal RUP qualora, dal confronto fra l'indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto sia accertata una diminuzione dei prezzi superiore al 10%, per la relativa eccedenza. Anche la revisione in diminuzione è applicabile non prima di 24 mesi e comunque successivamente all'esecuzione, da parte dell'appaltatore, della parte di servizio corrispondente all'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 c. 18 d.lgs. 50/2016. Il procedimento è preceduto da comunicazione di avvio dello stesso ai sensi della normativa nazionale e regionale sul procedimento amministrativo.

20. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue:

a) acconti:

- 1) anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto, nei termini previsti all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o assicurativa prevista al paragrafo "Garanzie" del presente capitolato alle modalità e condizioni ivi indicate. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione (con gli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione) se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali
- 2) dopo l'esecuzione della parte di servizio necessario al recupero, da parte della Committente, dell'anticipazione sub 1), con periodicità semestrale sarà erogato fino a un massimo del 50% del corrispettivo riferito a ciascuna annualità, previa adozione dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016. Il SAL sarà emesso dalla Committente, dopo aver ricevuto dall'Appaltatore una relazione sulle attività svolte nel semestre e previa verifica sulla correttezza di quanto indicato e sull'effettivo svolgimento delle attività elencate. Per il secondo acconto, l'emissione del SAL è altresì subordinata alla presentazione di un rapporto annuale che dia sinteticamente

conto delle attività svolte, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate. Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dall'art. 113-bis d.lgs. 50/2016, per consentire il rispetto dei quali l'appaltatore dovrà far pervenire la fattura entro 7 giorni dalla comunicazione del SAL (nel caso in cui la fattura prevenga oltre i 7 giorni, i tempi di pagamento dovranno considerare il ritardo nell'emissione della stessa fattura). Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute così operate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- b) <u>saldo</u>: il saldo sarà erogato all'esito positivo della verifica di conformità del servizio, previa costituzione della garanzia per il pagamento del saldo prevista all'art. 103, c. 6 d.lgs. 50/2016, come indicato nel paragrafo 13 sulle garanzie. Il pagamento avverrà nei termini previsti all'art. 113-bis d.lgs. 50/2016.
- 2. Il corrispettivo relativo a ciascuna annualità sarà determinato in base alle percentuali sotto indicate da applicare all'importo di aggiudicazione (che corrisponde al valore del contratto), fatta salva l'applicazione dell'anticipazione del 20 per cento valore del contratto (sopra indicata):

	%	%	%	%	%	%	%	%	%
co	orrispettivo	corrispettivo	corrispetti-						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	vo 2031
	(anno 1)	(anno 2)	(anno 3)	(anno 4)	(anno 5)	(anno 6)	(anno 7)	(anno 8)	(anno 9)
	15%	14%	13%	13%	13%	13%	9%	5%	5%

- 3. In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione della documentazione antimafia e del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 c. 5 d.lgs. 50/2016). In caso di In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale suindicato, si applica quanto previsto all'art. 30, c. 6 d.lgs. 50/2016.
- 4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2002, comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
- 5. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010. Il contratto con l'appaltatore riporterà le clausole di tracciabilità e gli altri obblighi previsti dalla suddetta legge, anche nei rapporti fra appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

- 6. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i codici CIG e CUP, come previsto dall'art. 25, c. 3 del d.l. 66/2014 (convertito, con modificazioni, in l. 89/2014). Dovranno, altresì, riportare gli estremi della determinazione relativa all'impegno di spesa, che saranno forniti dalla Committente in sede di comunicazione di avvio di esecuzione del contratto (art. 56, c. 7 d.lgs. 118/2011).
- 7. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
- 8. Nel caso l'appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato alla Committente secondo quanto previsto dalla citata legge 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.
- 9. In caso di autorizzazione al subappalto, la Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13 d.lgs. 50/2016.

21. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. La Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento ed in via aggiuntiva rispetto ai controlli in corso di esecuzione del servizio, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario e il rispetto degli obblighi previsti nel contratto.
- 2. Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016. Per quanto concerne, in particolare, la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, si applicherà la procedura prevista al comma 3 dell'art. 108 citato.
- 3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali, ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016:
 - a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto al paragrafo 7), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;
 - d) in caso di accertate violazioni agli obblighi di legge richiamati al paragrafo 15 in materia di sicurezza sul lavoro, tutela del lavoro e della parità di trattamento, potrà essere applicata una penale di importo compreso fra l'1 per mille e l'1 per cento

dell'ammontare netto contrattuale, che il RUP quantificherà in base alla gravità dell'inadempimento.

- 4. L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.
- 5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'appaltatore.
- 6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
- 7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, la Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui al paragrafo 13), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta dalla garanzia definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
- 8. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, nel caso specifico, rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC.
- 9. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi degli articoli 113-bis, c. 4 e 108, c. 3 d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 10. La risoluzione del contratto sarà altresì disposta in caso di violazione del Patto di integrità e del codice di comportamento, come previsto nel paragrafo 14 dedicato agli obblighi anticorruzione.
- 11. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte di servizio regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa il servizio secondo quanto disposto dall'art. 108, commi 5 e 8 d.lgs. 50/2016. Oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, l'appaltatore inadempiente sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ulteriori, diretti ed indiretti cagionati alla Committente.
- 12. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale fatto salvo il compenso per

le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

22. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

- 1. La verifica di conformità del servizio espletato, ai sensi degli artt. 102 e 111 d.lgs. 50/2016, in considerazione della durata del contratto (che richiede la verifica di cospicua documentazione), avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la committente riceverà comunicazione dell'avvenuta approvazione della documentazione di chiusura del P.R. 2014-2020 da parte della Commissione Europea, come previsto al paragrafo 9 del presente capitolato (art. 4, c. 6 d.lgs. 231/2002).
- 2. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'appaltatore risponde per la difformità delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciate dalla Committente prima che il certificato di conformità assuma carattere definitivo (art. 102, commi 3 e 5).
- 3. Quando il certificato di conformità del servizio diviene definitivo, è svincolata la garanzia prevista all'art. 106, c. 6 d.lgs. e al paragrafo 13 del presente capitolato.

23. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi previste all'art. 110 d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio di cui al presente capitolato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016

1. Si informano gli operatori economici che parteciperanno alla gara per l'affidamento del servizio che i dati personali forniti alla Regione Piemonte (direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Direzione della Giunta regionale, Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" per la fase di gara) saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati"), di seguito "GDPR".

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi nell'ambito del quale vengono acquisiti:

- a) la gara d'appalto per individuare l'aggiudicatario del servizio di cui al presente capitolato d'appalto
- b) l'esecuzione del servizio, da parte dell'aggiudicatario della gara, a favore dell'Autorità di Gestione del PR-FESR 2021/2027.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti Europei n. 2021/1058 e 2021/1060 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione anfimafia...)".

L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento dei dati sono i dirigenti responsabili delle seguenti strutture:

- a) Direzione della Giunta regionale, Settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, per quanto concerne la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'affidatario del servizio e gli adempimenti correlati di competenza
- b) Direzione "Competitività del sistema regionale" quale Autorità di Gestione del PR-FESR 2021/2027 e Settore "Gestione amministrativa e finanziaria" di tale Direzione, per la fase esecutiva del contratto
- c) eventuali altre Direzioni regionali o Settori di tali Direzioni, che si avvalgano del servizio di assistenza tecnica, nella fase esecutiva del contratto.

Responsabili (esterni) del trattamento sono:

- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2014-2020 della Regione Piemonte per gli anni 2018-2021
- Finpiemonte s.p.a. cui è affidata, con singole convenzioni, la gestione di bandi per agevolazioni alle imprese cofinanziati dal FESR
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale

In relazione alla presente procedura di affidamento, SCR-Piemonte s.p.a. è contitolare del trattamento dei dati.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno),

autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del Programma che cofinanzia il contratto di assistenza tecnica (che coincide con la ricezione della lettera di chiusura del Programma, da parte degli organi competenti), come previsto nel Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, nell'ambito degli obblighi che gravano sull'Autorità di Gestione del PR-FESR o sull'Amministrazione committente:

- Commissione Europea
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
- altre Direzioni regionali o altri settori della Direzione per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea potranno essere utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

26. NOMINA DELL'APPALTATORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE ISTRUZIONI

1. In sede di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell'espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti previsti all'art. 28 del Reg. UE 679/2016. Al Responsabile esterno saranno fornite le seguenti istruzioni:

1) Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di dati:

- a) dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di supporto ai controlli di I livello sulle procedure d'appalto poste in essere dagli Enti beneficiari di agevolazioni a valere sul PR-FESR 2014-2020
- b) eventuali dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di supporto specialistico in riferimento a fattispecie concrete.

La documentazione inerente le attività oggetto del contratto d'appalto sopra citato, comprendente, eventualmente, dati personali, sarà messa a disposizione dai delegati del titolare, indicati al paragrafo 25, che si avvalgano del servizio dell'assistenza tecnica, mediante trasmissione con le tecnologie previste dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) o, eventualmente e nei casi consentiti, in modalità analogica oppure mediante possibilità di consultazione diretta presso la sede regionale.

Le tipologie di dati trattati (anche solo in via eventuale) sono le seguenti: dati personali e dati relativi a condanne penali e reati relativi a persone fisiche che rivestono particolari cariche nelle persone giuridiche o negli enti beneficiari di agevolazioni sul PR-FESR.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2) Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati sopra citati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili, questi ultimi saranno tenuti a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.), ivi compresa la tutela del diritto di difesa in caso di contenzioso. In entrambi i casi, i Responsabili provvederanno a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto, contenente l'attestazione che presso i Responsabili non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La presente nomina ha efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa sarà produttivo di effetti, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti derivante dal contratto succitato venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi dei Responsabili non fossero più erogati, anche il presente contratto cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni di alcun tipo fra le parti; conseguentemente, i Responsabili non saranno più legittimati a trattare i dati per conto del Titolare.

3) Istruzioni documentate art. 28 comma 3 Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti di dati personali che dovessero essere effettuati, ogni società componente l'ATI, in qualità di Responsabile del trattamento esterno dei dati, dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR), in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR. I Responsabili, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di 32 -trattamento
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati del trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR);
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, - 33 -tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

 comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

4) Garanzie prestate dai Responsabili

I Responsabili si impegnano a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

I Responsabili garantiscono che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvalgono (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), i Responsabili si impegnano a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dai Responsabili esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto richiamato in premessa. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

5) Registro categorie di attività di trattamento

Ogni Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati:
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- 6) Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale ai Responsabili a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui i Responsabili facciano effettivo ricorso a sub-responsabili, essi si impegnano a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito ai trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

I Responsabili si impegnano, altresì, a stipulare specifici contratti o altri atti giuridici con i sub-responsabili, a mezzo dei quali i Responsabili descrivano analiticamente i loro compiti e impongano a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

confronti del delegato Responsabili, nei del Titolare. mantengono la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegnano a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

I Responsabili informano il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7) Ulteriori garanzie

I Responsabili si impegnano altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, i Responsabili si impegnano a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto al precedente punto 6.

8) Obblighi di collaborazione

I Responsabili mettono a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, i Responsabili riconoscono al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso, il delegato del Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di sopra. Responsabili saranno, inoltre. tenuti comunicare delegato Titolare tempestivamente al del istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità

Giudiziarie ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto dei Responsabili ad uno specifico compenso, indennità o rimborso derivante dal medesimo.

27. SPESE DEL CONTRATTO

- 1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
- 2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente. Sono a carico dell'appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642).
- 3. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
- 4. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
- 5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.
- 6. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

28. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO

- 1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, nel bando o nel documento disciplinare ovvero nel contratto, si applica la seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e normativa di attuazione (Decreti ministeriali, Linee Guida di attuazione del Codice adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016 ecc...)
 - **Direttiva 2014/24/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
 - legge regionale 23/1/1984 n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
 - Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti

- Regio Decreto 23/5/1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Programma Regionale (PR) del FESR della Regione Piemonte per gli anni 2021-2027
- **Decreto legislativo 9/10/2002 n. 231** (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come da ultimo modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 30/10/2014, n. 161, per quanto ancora applicabile
- Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
- il codice civile, in via residuale.

29. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

annualità	Fondi comunitari Cap. 28880 Acc. n.	prenotazione DD 356/2022/A19000 da ridurre	Importo prenotazione su capitolo 113795 Fondi comunitari	Fondi statali Cap 21675 Acc. n.	prenotazione DD 356/2022/A19000 da ridurre	Importo prenotazione su capitolo 113797 Fondi Statali	Importo prenotazione su capitolo 113799 Fondi Regionali
2023	163	1307	606.310,40	164	1308	636.625,92	272.839,68
2024	67	322	272.750,40	68	323	286.387,92	122.737,68
2025	48	125	393.774,40	49	126	413.463,12	177.198,48
2026	29	42	433.774,40	30	43	455.463,12	195.198,48
2027	25	16	433.774,40	26	17	455.463,12	195.198,48
2028	25	17	453.774,40	26	18	476.463,12	204.198,48
2029	25	13	605.041,60	26	14	635.293,68	272.268,72
	TOTALL		2 100 200 00			2 250 460 00	1 420 640 00

TOTALI 3.199.200,00 3.359.160,00 1.439.640,00